

TRASMESSA TRAMITE PEC

Spett.le **PROVINCIA DI BRESCIA**
AREA AMBIENTE – Sportello IPPC
ambiente@pec.provincia.bs.it

e p.c.

Spett.le **COMUNE DI GAVARDO (BS)**
protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it

Spett.le **ARPA** DIPARTIMENTO DI BRESCIA
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

**OGGETTO: A.D. n. 279/2020 del 03/02/2020 di Aggiornamento e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4978 del 14/02/2014 dell'installazione "IPPC" GESM SpA FASHION FACTORY sita in comune di Gavardo (BS).
Trasmissione della valutazione olfattometrica.**

Il sottoscritto **Benedetto Magro**, nato a Brescia il 16/04/1966, nella sua qualità di gestore dell'installazione IPPC denominata **GESM SPA FASHION FACTORY**, sita in comune di **Gavardo (BS)**, via Giovanni Quarena, n. 187, con la presente

PREMESSO CHE

- il Comune di Gavardo in data 09/06/2017 ha aperto, a seguito della delibera G.C. n. 62 del 19/04/2017 che ha attivato le "azioni per l'eliminazione del disagio olfattivo sul territorio comunale", un tavolo tecnico ai sensi della D.g.r. IX/3018 del 15/02/2012 per caratterizzare e confinare il problema del disagio olfattivo presente nella zona sud di Gavardo, a cui Gesm si ritiene estranea (ed eventualmente parte lesa);

- GESM S.p.A. Fashion Factory è stata invitata, insieme ad altre 7 aziende limitrofe e agli enti pubblici (Provincia di Brescia, ARPA – Dipartimento di Brescia e ATS Brescia), solamente al tavolo tecnico che ha avviato la Fase A prevista al punto 7.1 dell'Allegato A alla DGR Regionale;

l'ufficio Ambiente – Ecologia del Comune di Gavardo ha confermato che (come certamente noto ad Arpa) la Fase A si è conclusa e la procedura definita dalla D.g.r. IX/3018 è proseguita, con le successive fasi, solamente per quelle ditte che sono state ritenute potenziali generatrici di odore, tra le quali non compare GESM S.p.A. Fashion Factory;

tale esclusione dalla procedura è già di per sé una chiara indicazione che le attività effettuate presso l'installazione non sono a forte impatto odorigeno;

Gesm aveva già effettuato una valutazione preliminare di impatto odorigeno;

l'A.D. n. 279/2020 tuttavia, a nostro avviso poiché redatto nelle fasi iniziali della procedura, ha comunque prescritto alla ditta al paragrafo E.10 dell'AT l'effettuazione di una valutazione olfattometrica di approfondimento;

TRASMETTE

la valutazione olfattometrica con impianti a regime prescritta al paragrafo E.10 dell'Allegato Tecnico dell'atto autorizzativo in oggetto, che conferma l'estraneità delle attività della scrivente azienda a emissioni odorigene.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Gavardo, lì 29 maggio 2020

IL GESTORE

Benedetto Magro

(firma del Legale rappresentante dell'impresa)


Gesm spa Fashion Factory

E
COMUNE DI GAVARDO
CODICE IPA: C_D940
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0010224/2020 del 03/06/2020
Cl. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»
Firmatario: BENEDETTO MAGRO

Valutazione olfattometrica

Identificazione del Complesso IPPC	
Ragione sociale	GESM S.p.A. Fashion Factory
Sede Legale	via Giovanni Quarena, n°187 (BS)
Sede Operativa	via Giovanni Quarena, n°187 (BS)
Codice e attività IPPC	2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³ .
Autorizzazione	Autorizzazione n. 279/2020 del 03/02/2020 di Aggiornamento e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4978 del 14/02/2014
Data	Maggio 2020

Sommario

1. PREMESSA	4
2. VALUTAZIONE OLFATTOMETRICA ANTE MODIFICA	5
3. VALUTAZIONE OLFATTOMETRICA PREVISIONALE POST MODIFICA	6
4. VALUTAZIONE OLFATTOMETRICA POST MODIFICA	7
5. CONCLUSIONI	8

1. PREMESSA

La ditta *GESM S.p.A. Fashion Factory* ha ricevuto l'Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 279/2020 del 03/02/2020 di Aggiornamento e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4978 del 14/02/2014.

L'atto recepisce ed autorizza due modifiche non sostanziali richieste dalla ditta:

- la prima presentata in data 21/04/2017 relativa a:
 - o scambio dei bagni acidi di cromo III e di stagno tra la linea Galvplate e la linea Montini;
 - o introduzione di una nuova linea di trattamento galvanico di circa 11 m³ (Linea C5 Telai);
 - o contestuale revisione delle reti di aspirazione delle emissioni della galvanica;
 - o spostamento del deposito delle materie prime e contestuale revisione dell'area rifiuti;
- l'iter autorizzativo ha comportato l'espletamento del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VIA, conclusosi in data 05/02/19 con il provvedimento di esclusione n. 379/2019.
- la seconda per lo spostamento della linea Preziosi dal piano terra al piano primo, con contestuali aggiornamenti di dettaglio senza modifica del volume autorizzato né delle emissioni.

L'allegato tecnico recepisce inoltre gli aggiornamenti derivanti dalle modifiche non sostanziali precedenti al 2017 e già autorizzate e le risultanze delle due visite ispettive di ARPA effettuate nel 2015 e nel 2018.

Per quanto riguarda l'aspetto odorigeno il Comune di Gavardo in data 09/06/2017 ha aperto, a seguito della delibera della Giunta comunale n. 62 del 19/04/2017 che ha attivato le "azioni per l'eliminazione del disagio olfattivo sul territorio comunale", un tavolo tecnico di confronto, ai sensi della D.g.r. IX/3018 del 15/02/2012, al fine di caratterizzare e confinare il problema del disagio olfattivo presente nella zona sud di Gavardo.

La ditta GESM S.p.A. Fashion Factory ha partecipato, insieme ad altre 7 aziende limitrofe e agli enti pubblici (Provincia di Brescia, ARPA – Dipartimento di Brescia e ATS Brescia), solamente al tavolo tecnico che di fatto ha avviato la Fase A prevista al punto 7.1 dell'Allegato A alla DGR Regionale.

Come confermato anche da contatti con l'ufficio Ambiente – Ecologia del Comune di Gavardo la Fase A si è conclusa e la procedura definita dalla D.g.r. IX/3018 è proseguita, con le successive fasi, solamente per quelle ditte che sono state ritenute potenziali generatrici di odore, e tra le quali non compare GESM S.p.A. Fashion Factory.

Tale esclusione dalla procedura è già di per sé una chiara indicazione che le attività effettuate presso l'installazione non si caratterizzano per l'impatto odorigeno.

Va ricordato che la ditta ha redatto una valutazione delle emissioni odorigene (Allegato 1) nell'iter del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA su specifica richiesta, in sede di CDS, da parte dell'ATS Brescia.

Tale valutazione ha analizzato la situazione reale odorigena dell'installazione, verificando il monitoraggio effettuato sul parametro Ammoniaca (NH₃) che secondo quanto riportato nel documento della Commissione dell'Unione Europea Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018 (conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti) può essere utilizzato in alternativa al monitoraggio della concentrazione degli odori; su tali basi è stata predisposta una valutazione previsionale dello stesso nella situazione post modifica.

La valutazione concludeva ritenendo che l'installazione, anche nella configurazione post modifica, non generasse emissioni odorigene.

Tuttavia l'A.D. n. 279/2020, forse perché predisposto prima dell'esito del periodo di osservazione della Fase A della D.G.R. sopracitata, ha comunque prescritto alla ditta al paragrafo E.10 dell'Allegato Tecnico l'effettuazione di una valutazione olfattometrica (cioè non previsionale, ma post modifica).

Allo scopo è stato effettuato un monitoraggio del parametro-spia Ammoniaca per le emissioni interessate dalla modifica, i cui esiti sono alla base delle valutazioni del presente documento.

2. VALUTAZIONE OLFATTOMETRICA ANTE MODIFICA

In considerazione di quanto esposto nella premessa la presente valutazione riprende le considerazioni di base della valutazione presentata nell'iter della valutazione di assoggettabilità alla VIA.

Come già indicato nello Studio Preliminare Ambientale, al paragrafo 5.7, l'attività svolta dalla ditta, principalmente attività di trattamento superficiale per conto terzi di minuteria metallica per mezzo di impianti galvanici, non si caratterizza per sua natura come attività ad impatto odorigeno e per tale motivo non rientra nel campo di applicazione della DGR regionale IX/3018 del 15/02/2012.

Le attività del Tavolo Tecnico già richiamate hanno confermato tale valutazione, avvalorando quanto riportato nel *Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics* (BREF) che a pag. 21, par. 1.4.5.2 alla voce "Odori" riporta che

"l'odore non è un fattore significativo per questa industria";

mentre il DM 1 ottobre 2008 definisce al paragrafo 2.9.0.1 Emissioni (Output) che

*"Dal punto di vista ambientale **non risultano normalmente rilevanti**, per gli impianti di trattamento superfici su metallo e plastica, le emissioni aeriformi, **le emissioni di odori**, le emissioni di rumori".*

Ciò premesso, la valutazione ante modifica ha inteso valutare strumentalmente la situazione reale odorigena attraverso il monitoraggio del parametro Ammoniaca (NH₃), come previsto dal documento della Commissione UE - Decisione (UE) 2018/1147 del 10/08/18¹, in alternativa al monitoraggio della concentrazione degli odori.

Nella seguente tabella si riportano i risultati dei campionamenti degli ultimi 4 anni per tale parametro.

Emissione	Parametro	2015 (mg/Nm ³)	2016 (mg/Nm ³)	2017 (mg/Nm ³)	2018 (mg/Nm ³)	Media (mg/Nm ³)*
E07	Ammoniaca	< 0,18	< 0,18	0,72	< 0,18	0,248
E08	Ammoniaca	< 0,18	0,207	0,21	0,467	0,244

* per il calcolo del valore medio si è utilizzato il metodo Medium Bound in caso di valore al di sotto del limite di rilevabilità.

Tali valori sono decisamente contenuti, basti pensare che il valore di Odor Threshold per l'Ammoniaca richiamato dalla D.G.R. 3018 è pari a 1,5 ppm; ciò corrisponde al fatto che già al camino il livello odorigeno misurabile, tramite la "spia" del parametro ammoniaca, è inferiore alla soglia di sensibilità.

E' intuibile che in ragione del pennacchio che si genera al camino e dell'effetto di dispersione naturale offerto dall'azione atmosferica non è pensabile che tale valore possa in alcun modo concentrarsi ulteriormente presso gli eventuali ricettori.

Per tali considerazioni è stata considerata superflua l'applicazione di un modello matematico di diffusione, e si è ritenuto di dedurre che le emissioni dell'attività nella configurazione in esercizio non generano un impatto odorigeno significativo.

¹ conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. VALUTAZIONE OLFATTOMETRICA PREVISIONALE POST MODIFICA

La realizzazione della modifica non ha comportato una variazione apprezzabile della situazione attuale.

Continuando ad utilizzare il parametro Ammoniaca come indicatore del carico odorigeno dell'aria emessa, in prima approssimazione si è considerata nella peggiore delle ipotesi che il valore di tale parametro, e quindi dell'odore, potesse essere incrementato di un quantitativo pari all'incremento del volume delle vasche aspirate.

Per le emissioni della linea Alcalina tale incremento è pari al 6,3%, di conseguenza sono stati definiti previsionamente dei valori medi al camino pari a quelli riportati nella seguente tabella (calcolati a partire del valore medio riscontrato nei campionamenti del quadriennio precedente, di cui a paragrafo precedente).

Il sistema di aspirazione è strutturato in modo che i flussi aspirati dalle vasche delle diverse linee di trattamento siano convogliati in condotti comuni alle emissioni E07 ed E08 che poi si dividono all'ingresso del sistema dei due sistemi di abbattimento.

Considerando questa particolare struttura del sistema di aspirazione viene considerato il valore cumulativo delle due emissioni.

Emissione	Parametro	Valore medio atteso post-modifica (mg/Nm³)	Flusso di massa medio atteso post-modifica (g/h)
E07	Ammoniaca	0,263	14,17
E08	Ammoniaca	0,259	14,17
Totale		0,522	28,34

Anche in questo scenario, di worst case, atteso a seguito della modifica, considerando il valore di Odor Threshold per l'Ammoniaca, si è dedotto che le emissioni dell'attività non avrebbero generato un impatto odorigeno, restando largamente inferiori già al camino rispetto alla soglia di apprezzabilità del parametro.

Per i motivi già espressi anche sulla base dei valori della valutazione previsionale è stata considerata superflua l'applicazione di un modello matematico di dispersione.

4. VALUTAZIONE OLFATTOMETRICA POST MODIFICA

In considerazione di quanto esposto nella premessa la presente valutazione riprende le considerazioni di base della valutazione presentata nell'iter della valutazione di assoggettabilità alla VIA.

In data 19/05/2020 è stato eseguito il monitoraggio per la messa a regime delle emissioni a seguito della realizzazione delle modifiche autorizzate.

E' stato disposto un campionamento specifico, nell'ambito di tali attività, teso a caratterizzare le stesse nel ciclo di massimo impatto (tutti gli impianti asserviti in funzione) verificando specificamente il parametro – indicatore, cioè l'Ammoniaca.

Nella seguente tabella si riportano i risultati del campionamento, estratti dai Rapporti di Prova:

- n. 211 del 29/05/2020;
- n. 212 del 29/05/2020;

che si riportano in Allegato 2.

Emissione	Parametro	2020 (mg/Nm ³)	Limite (mg/Nm ³)
E07	Ammoniaca	0,347	5
E08	Ammoniaca	0,180	5

I valori riscontrati sono inferiori al 10% del limite di emissione,

Tali valori sono decisamente contenuti, basti pensare che il valore di Odor Threshold per l'Ammoniaca richiamato dalla D.G.R. 3018 è pari a 1,5 ppm (1,06 mg/Nm³ a 20 °C); ciò corrisponde al fatto che già al camino il livello odorigeno misurabile, tramite la "spia" del parametro ammoniaca, è inferiore alla soglia di sensibilità.

E' intuibile che in ragione del pennacchio che si genera al camino e dell'effetto di dispersione naturale offerto dall'azione atmosferica non è pensabile che tale valore possa in alcun modo concentrarsi ulteriormente presso gli eventuali ricettori.

Il confronto del flusso di massa previsto e riscontrato evidenzia che i due valori sono del tutto comparabili (flusso di massa complessivo confermato inferiore a 30 g/h).

Emissione	Parametro	Valore post-modifica (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)
E07	Ammoniaca	0,347	16,5
E08	Ammoniaca	0,180	13,3
Totale		0,527	29,8

5. CONCLUSIONI

A conclusione della trattazione condotta si può ritenere che le emissioni dell'attività non generano un impatto odorigeno, restando largamente inferiori già al camino rispetto alla soglia di apprezzabilità del parametro.

L'installazione quindi, anche a seguito delle modifiche realizzate, continua a non essere a forte impatto odorigeno e quindi non soggetta all'applicazione diretta, nonché preventiva, della DGR regionale IX/3018 del 15/02/2012.

Tutto ciò a conferma della valutazione odorigena predisposta nell'iter di verifica di assoggettabilità alla VIA e dell'esclusione della ditta dalle fasi successive alla Fase A dell'indagine di impatto olfattivo attivata dal Comune di Gavardo ai sensi della DGR IX/3018 del 15/02/2012.

Con la presente valutazione si ritiene di aver ottemperato ai fini della prescrizione di cui al punto E.10 dell'Allegato Tecnico dell'A.D. n. 279/2020.

Gavardo, 29/05/2020

Il legale rappresentante
Magro Benedetto

Firmato digitalmente



Gli estensori dello studio
Ing. Claudio Ardesi

Dott. Damiano Patuzzo